



**Regione Lombardia**

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 211**  
**Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**INDICE**

1) OBIETTIVI .....	2
2) COS'E' L'INDENNITA' COMPENSATIVA .....	2
3) CONDIZIONI GENERALI.....	2
4) PER QUALI TERRENI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA.....	3
5) PER QUALI ALLEVAMENTI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA.....	3
6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA.....	4
7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI .....	4
7.1) Pascoli e ATI.....	5
7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda.....	5
7.2) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto.....	5
7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato .....	6
7.3) Entità del premio.....	6
7.3.1) Entità del premio per le superfici in corso di impegno con la misura f del PSR 2000-2006.....	7
7.3.2) Entità del premio per i richiedenti con sede legate in comuni non svantaggiati .....	7
7.3.3) Riduzione percentuale proporzionale dei premi .....	7
7.4) Rispetto regime quote latte.....	7
8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA .....	8
8.1) Condizioni per essere ammessi al finanziamento .....	8
8.2) Condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni.....	8
8.3) Condizioni legate al possesso dei terreni .....	8
8.4) Condizioni legate al rispetto della condizionalità .....	8
9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	9
9.1) Quando presentare la domanda .....	9
9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda .....	9
9.2) A chi presentare la domanda .....	9
9.3) Come presentare la domanda .....	9
9.4) Cosa allegare alla domanda .....	9
9.5) Domande di modifica e comunicazioni delle cause di forza maggiore .....	10
9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile .....	10
9.5.2) Errori palesi.....	11
9.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....	11
9.7) Controllo della ricevibilità delle domande .....	11
9.7.1) Controlli di OPR sull'attività dei CAA.....	11
10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI .....	11
10.1) Ammissione a finanziamento dei richiedenti .....	12
10.2) Predisposizione degli elenchi di liquidazione .....	12
10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile .....	12
10.2) Erogazione dei premi ai beneficiari .....	12
11) CONTROLLI A CAMPIONE.....	13
11.1) Controlli in loco dei beneficiari.....	13
11.2) Controlli sul rispetto della "condizionalità" .....	13

11.3) Controlli "ex post" .....	13
11.4) Estrazione dei campioni .....	13
12) IMPEGNI E PENALITA' .....	14
12.1) Prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni .....	14
12.2) Mantenimento di un adeguato carico di bestiame .....	14
12.3) Dimostrazione dell'esercizio del pascolo in alpeggio per almeno 60 giorni .....	14
13) DECADENZE .....	14
13.1) Comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza.....	14
13.2) Richieste di riesame.....	15
13.3) Provvedimento di decadenza.....	15
14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....	15
15) RICORSI .....	15
15.1) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità ..	15
15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post.....	15
16) SANZIONI .....	16
17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	16
18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .....	16
19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR .....	16
20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE .....	17

## 1) OBIETTIVI

La misura 211, prevista dall'Unione Europea, si inserisce nel quadro di azioni del programma volte:

- contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;
- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.

La misura è finalizzata a mantenere e sostenere l'attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l'erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

Tali aiuti mirano altresì a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna, in particolare di quelle pascolive e foraggere.

La presente misura assomma gli interventi che nella precedente programmazione afferivano alla misura "e – indennità compensativa in zone montane" e alla misura "f - misure agroambientali", azione 3 ("produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo").

Si intende così riconoscere la valenza sociale ed ambientale svolta dall'agricoltura di montagna ed attuare una semplificazione amministrativa a vantaggio dei beneficiari e degli Enti.

## 2) COS'È L'INDENNITÀ COMPENSATIVA

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale che serve per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

## 3) CONDIZIONI GENERALI

I richiedenti:

- possono presentare una sola domanda per ciascun anno;
- devono esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate (vedi par. 20);
- devono essere in regola con il regime delle quote latte (vedi paragrafo 7.4);
- devono rispettare la condizionalità<sup>1</sup>;
- devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.

<sup>1</sup> Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori (previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con dgr n. 5993 del 5 dicembre 2007) che il richiedente è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

I richiedenti che non hanno sede legale in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate (vedi par. 20) possono ricevere gli aiuti solo in misura ridotta (vedi paragrafo 7.3.2);

#### 4) PER QUALI TERRENI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate, riportati in allegato 20.

<b>TABELLA 1</b>		
<b>Richiedente</b>	<b>Il premio può essere richiesto per</b>	<b>Condizioni per presentare la domanda</b>
imprese agricole con allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha - rapporto UB/ha fra 0,5 e 3
	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto UB/ha fra 0,5 e 3 - gestione diretta del pascolo
imprese agricole senza allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati	- minimo 0,5 ha

Le uniche superfici a vigneto ammissibili sono quelle in zone DOC, DOCG e IGT.

Le uniche superfici a oliveto ammissibili sono quelle in zone DOP.

Le uniche superfici a frutteto ammissibili sono quelle monospecifiche. Nel caso di castagneti da frutto, sono ammissibili solo i castagneti in attualità di coltura, monospecifici, in cui le piante si presentano oggetto di cure colturali (potature, pulizia del sottobosco, sostituzione piante morte ecc.).

Le indennità sono variabili in base alla superficie posseduta dalle singole aziende e, fermo restando il rispetto del rapporto UB/ha indicato nella tabella 1, possono essere erogate fino ad una superficie massima indicata nella seguente tabella:

<b>TABELLA 2</b>		
<b>Superficie</b>	<b>Note</b>	<b>Superficie massima per la quale può essere erogata l'indennità compensativa</b>
Pascoli	Per aziende con allevamento e conferenti il bestiame	100 ha
Pascoli	Per caricatori d'alpe con contratto ATI	Nessun limite
Prati	Per imprese con allevamento	30 ettari
Prati	Per imprese senza allevamento	10 ettari
Viticola	Solo in zone DOC, DOCG e IGT	8 ettari
Olivicola	Solo in zone DOP	8 ettari
Frutticola	Frutteti monospecifici e castagneti in attualità di coltura	10 ettari

Qualora il richiedente sia una cooperativa agricola, il massimale della tabella precedente è triplicato.

#### 5) PER QUALI ALLEVAMENTI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA

Il pagamento dell'indennità per le imprese agricole con allevamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina;
- coltivare una superficie foraggera di almeno 3 ha;

- impegnarsi a mantenere un rapporto fra UB e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3 UB/ha.

## 6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda:

### a. imprese agricole individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

### b. società agricole<sup>2</sup>:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

### c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative<sup>3</sup> di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

I richiedenti devono inoltre esercitare l'attività agricola nei Comuni classificati ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 20. L'esercizio dell'attività agricola in tali comuni può essere solo stagionale nel caso i richiedenti abbiano sede legale in un comune non rientrante nell'elenco del paragrafo 20.

## 7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI

L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) ed ammonta fino a un massimo indicato nella tabella 3:

TABELLA 3		
Richiedente	Il premio può essere richiesto per	Premio all'ettaro fino a:
imprese agricole con allevamento	- Frutteti, oliveti e vigneti	€ 150,00 (€ 300,00 per i vigneti in Valtellina e Valcamonica)
	- Prati e prato-pascoli	€ 185,00
	- Pascoli	€ 125,00
imprese agricole senza allevamento	- Frutteti, oliveti e vigneti	€ 150,00 (€ 300,00 per i vigneti in Valtellina e Valcamonica)
	- Prati	€ 150,00

Il massimale è elevato fino a 300,00 €/ha per le aziende viticole della Valtellina<sup>4</sup> e della Valle Camonica<sup>5</sup> in relazione all'onerosità della coltivazione di vigneti su terrazzamenti di piccole dimensioni in zone fortemente acclivi. Tali sistemazioni agrarie comportano costi supplementari, sia per il maggior numero di ore di lavoro necessarie alla manutenzione dei muretti a secco, sia per la scarsa possibilità di meccanizzazione delle aziende. Inoltre, tali coltivazioni sono svolte da aziende di piccole dimensioni (spesso inferiori ad un ettaro di

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

<sup>3</sup> L'albo delle società cooperative è curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

<sup>4</sup> Per "Valtellina" si intende il territorio delle Comunità montane di Bormio, Tirano, Sondrio e Morbegno e il territorio del Comune di Sondrio. Non comprende pertanto la Comunità montana della Valchiavenna.

<sup>5</sup> Per "valcamonica" si intende il territorio dell'omonima Comunità montana.

superficie), che tuttavia svolgono nel loro complesso un indispensabile ruolo di salvaguardia del territorio e di tutela del paesaggio.

### **7.1) Pascoli e ATI**

La gestione e lo sfruttamento dei pascoli e delle malghe in Lombardia avviene, normalmente, attraverso due figure: il caricatore d'alpe, che prende in gestione l'alpeggio conducendo il bestiame al pascolo, turnando le superfici di pastura e occupandosi della trasformazione del latte, ed il conferente che cede temporaneamente al caricatore del bestiame, normalmente allevato in fondo valle, eventualmente partecipando con varie modalità agli oneri per l'acquisizione dei diritti di pascolamento.

L'onere maggiore della gestione e dello sfruttamento dell'alpeggio è in capo al caricatore che però, senza il bestiame fornito dal conferente, non potrebbe garantire un adeguato carico di bestiame al pascolo.

Per consentire il prosieguo di questa pratica storicamente affermatasi e permettere agli allevatori che conferiscono il loro bestiame a un caricatore d'alpe di beneficiare della misura 211, caricatore e conferenti possono costituire una associazione temporanea d'impresa (di seguito "ATI").

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito "CAA") inseriscono le informazioni relative all'ATI nel SIARL, accedendo all'apposita area di registrazione.

Caricatore e conferenti hanno diritto al premio della misura 211 in base a specifiche quote del pascolo concordate nel momento di costituzione dell'associazione.

Per riconoscere i diversi ruoli delle due figure precedentemente citate, i premi relativi ai pascoli, in caso di ATI, saranno così differenziati:

- il conferente accederà al premio in misura ridotta, pari a 75,00 € per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'ATI, nel limite dei massimali indicati in tabella 4 e 5;
- il caricatore percepirà, in aggiunta ai 75,00 € per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'ATI, un aiuto pari a € 50,00 per ogni ettaro di pascolo complessivamente condotto dall'ATI.

In tal modo è assicurato per l'intera superficie a pascolo dell'ATI un premio di 125,00 €/ha di pascolo condotto, fermo restando il rispetto di un carico di bestiame compreso tra 0,5 e 3 Unità di Bestiame ("UB") ad ettaro ("ha").

In caso di riduzione del premio massimo per i pascoli riportato nella precedente tabella, i premi spettanti al caricatore e al/ai conferente/i saranno proporzionalmente ridimensionati.

#### **7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda**

- La costituzione dell'ATI deve essere registrata secondo le normative vigenti.
- L'ATI deve essere inserita nel SIARL con appositi codici identificativi.
- Le aziende costituenti l'ATI concordano le modalità di suddivisione della superficie dell'alpeggio, che può essere anche non proporzionale alla consistenza del bestiame delle singole aziende.
- Solo le ATI che rispettano il rapporto UB/ha sopra indicato possono presentare la domanda.
- Un'azienda può partecipare a una o più di una ATI.
- Presso il CAA è conservata la documentazione che riguarda l'ATI, ossia copia dello statuto registrato unitamente al contratto di affitto (o altro titolo di conduzione) stipulato dal caricatore (legale rappresentante ATI) con il proprietario dell'Alpe.
- L'inserimento dell'ATI in SIARL è competenza del CAA delegato dal legale rappresentante dell'ATI.
- Le superfici assegnate alle singole aziende socie dell'ATI sono inserite nei fascicoli aziendali di ciascuna azienda da parte del CAA mandatario. Nel fascicolo sono allegate copia dello statuto registrato da cui si desuma la superficie assegnata all'azienda unitamente a copia del contratto di affitto (o altro titolo di conduzione) stipulato dal caricatore (legale rappresentante dell'ATI) con il proprietario dell'alpe.

#### **7.2) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto**

Le superfici dichiarate dal richiedente per l'erogazione del premio viene sottoposta a verifica incrociata attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL).

Le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore.

Nel caso di pascoli con tare (pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo con roccia affiorante eccetera), l'aiuto viene calcolato sulla superficie pascoliva al netto della tara<sup>6</sup>, ferma restando la compatibilità con la superficie eleggibile e il rispetto del carico di bestiame.

Le imprese con allevamento possono richiedere a premio tutta la superficie foraggera eleggibile da loro condotta all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, l'ammissibilità a premio di tale superficie verrà definita prima del pagamento sulla base della consistenza zootecnica aziendale media rilevata a sistema.

### 7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato

Non è prevista l'applicazione della tolleranza amministrativa in caso di difformità tra superfici dichiarate e superfici GIS, rilevate a SIARL, a livello di particella catastale. Pertanto, eventuali differenze di superficie saranno considerate anomalie, fatto salvo quanto previsto del Manuale PSR – cap. 21.1 – parte II.

È quindi opportuno che il richiedente dichiari la superficie eleggibile GIS, salvo situazioni per le quali intenda richiedere modifiche di eleggibilità GIS, supportate da idonea documentazione.

### 7.3) Entità del premio

Le indennità per azienda sono dimezzate al di sopra dei limiti di superficie per coltura indicati in tabella 4 e 5. Quest'ultima si riferisce al caso delle cooperative agricole, la precedente a tutti gli altri richiedenti.

<b>TABELLA 4</b>			
<b>Superficie</b>	<b>Premio intero (€/ha)</b>	<b>Premio ridotto al 50% (€/ha)</b>	<b>Nessun premio per superfici oltre:</b>
Pascoli per le imprese con allevamento escluso i caricatori d'alpe con contratto ATI	125,00 fino a 50 ha	62,50 oltre i 50 ha, fino a 100 ha	100 ha
Pascoli per i caricatori d'alpe all'interno del contratto ATI	125,00 fino a 100 ha	62,50 oltre i 100 ha	/
Prati per imprese con allevamento	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 fino a 30 ha	30 ha
Prati per imprese senza allevamento	150,00 fino a 7 ha	75,00 oltre i 7 ha, fino a 10 ha	10 ha
Vigneto	150,00 fino a 5 ha (300,00 in Valtellina e Valcamonica)	75,00 oltre 5 ha e fino a 8 ha (150,00 in Valtellina e Valcamonica)	8 ha
Oliveto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 8 ha	8 ha
Frutteto	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 10 ha	10 ha

<sup>6</sup> Esempio, se una superficie di un ettaro (ossia 10.000 mq) di pascolo cespugliato avesse una tara al 20%, l'aiuto sarà calcolato su una superficie di 8.000 mq.

Nel caso di cooperative agricole:

<b>TABELLA 5</b>			
<b>Superficie</b>	<b>Premio intero (€/ha)</b>	<b>Premio ridotto al 50% (€/ha)</b>	<b>Nessun premio per superfici oltre:</b>
Pascoli per le imprese con allevamento escluso i caricatori d'alpe con contratto ATI	125,00 fino a 150 ha	62,50 oltre i 150 ha, fino a 300 ha	300 ha
Pascoli per i caricatori d'alpe all'interno del contratto ATI	125,00 fino a 300 ha	62,50 oltre i 300 ha	/
Prati per imprese con allevamento	185,00 fino a 63 ha	92,50 oltre i 63 fino a 90 ha	90 ha
Prati per imprese senza allevamento	150,00 fino a 21 ha	75,00 oltre i 21 ha, fino a 30 ha	30 ha
Vigneto	150,00 fino a 15 ha (300,00 in Valtellina e Valcamonica)	75,00 oltre 15 ha e fino a 24 ha (150,00 in Valtellina e Valcamonica)	24 ha
Oliveto	150,00 fino a 9 ha	75,00 oltre 9 ha e fino a 24 ha	24 ha
Frutteto	150,00 fino a 9 ha	75,00 oltre 9 ha e fino a 30 ha	30 ha

### **7.3.1) Entità del premio per le superfici in corso di impegno con la misura f del PSR 2000-2006**

In considerazione del fatto che gli indennizzi della presente misura cumulano i premi previsti per i prati e i pascoli erogati, nella precedente programmazione 2000-2006, dalla misura "e – indennità compensativa in zone montane" e dalla misura "f - misure agroambientali", le superfici che, nella campagna 2008, si trovano ancora in corso d'impegno con la misura "f - misure agroambientali", azione 3 ("produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo") percepiscono un premio per prati, pascoli o prato-pascoli di 75,00 €/ha/anno.

Le riduzioni di premi previste dal successivo paragrafo 7.3.2) e 7.3.3) sono applicate, *mutatis mutandis*, anche alle predette superfici.

Analogamente per le superfici in questione sarà l'indennità di 75€/ha/anno ad essere dimezzata al di sopra dei limiti di superficie per coltura indicati in tabella 4 e 5.

### **7.3.2) Entità del premio per i richiedenti con sede legate in comuni non svantaggiati**

Ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 7.3, nel caso il richiedente non abbia sede legale nei comuni svantaggiati riportati nel paragrafo 20, il premio sarà pari al 30% di quella ricavata dalle tabelle 4 e 5.

Le riduzioni di premi previste dal successivo paragrafo 7.3.3) sono applicate, *mutatis mutandis*, anche alle predette superfici.

### **7.3.3) Riduzione percentuale proporzionale dei premi**

In ogni caso, qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili nel Programma di Sviluppo Rurale, tutti i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità. Per esempio, se le risorse finanziarie disponibili fossero pari al 90% dell'ammontare totale dei premi richiesti, sarà pagato un premio pari al 90% dell'importo indicato nelle tabelle 4 e 5.

### **7.4) Rispetto regime quote latte**

I richiedenti devono essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

## **8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA**

Il pagamento dell'indennità è subordinato:

- all'ammissione a finanziamento;
- alla natura e all'estensione delle coltivazioni;
- al possesso dei terreni;
- al rispetto della "condizionalità".

### **8.1) Condizioni per essere ammessi al finanziamento**

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.

La Regione Lombardia verifica il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte e verifica l'esistenza di situazioni debitorie a carico del richiedente. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura.

### **8.2) Condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni**

Le condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni sono quelle sopra indicate nella Tabella 1.

Nelle aziende con allevamento il rapporto ottenuto tra le UB allevate e la superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 3 UB/ettaro. Pertanto viene considerata ammissibile a contributo la superficie foraggera che consente il mantenimento del rapporto sopra indicato.

### **8.3) Condizioni legate al possesso dei terreni**

I richiedenti devono dimostrare il possesso dei terreni per i quali chiedono l'aiuto, tramite la documentazione indicata nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale, definito congiuntamente dall'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") e dalla Direzione Generale Agricoltura, cui si rimanda.

Nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche:

- della quota di proprietà;
- delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie;
- di diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di superfici foraggere di uso collettivo e di uso civico per calcolare le superfici foraggere che il richiedente può dichiarare in domanda è necessaria una dichiarazione scritta del proprietario con una quota certa di partecipazione oppure la costituzione di un'ATI, fermo restando il possesso dei restanti requisiti, in particolare il rapporto UB/ettaro.

In particolare, in caso di proprietà collettive, il caricatore d'alpe, in mancanza di contratto di affitto, deve dimostrare il possesso dei terreni mediante idonea documentazione scritta rilasciata dal soggetto che rappresenta la proprietà collettiva (es. consorzio).

### **8.4) Condizioni legate al rispetto della condizionalità**

I richiedenti sono tenuti a rispettare la condizionalità<sup>7</sup> non solo sulle superfici per cui è richiesto il premio ma su tutta l'azienda agricola.

---

<sup>7</sup> Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori (previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con dgr n. 5993 del 5 dicembre 2007) che il richiedente è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

## 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### 9.1) Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno, dal 2008 al 2013.

Qualora coincidesse con un giorno festivo, tale termine è automaticamente prorogato al primo giorno utile consecutivo.

#### 9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile, il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

### 9.2) A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata alla **Regione Lombardia**, esclusivamente per via informatica (vedi punto successivo).

### 9.3) Come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata tramite i CAA, riconosciuti dalla Regione Lombardia.

A loro volta, i CAA presentano la domanda tramite il sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia<sup>8</sup>, inserendo le superfici per le quali si chiede l'indennità compensativa all'interno della Domanda Unica di pagamento.

Al termine della compilazione della domanda, essa sarà inviata per via telematica alla Regione Lombardia.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Lombardia.

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA, e firmata in originale da parte del richiedente, allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente (es. certificato di monticazione) **sono conservate presso i CAA**.

In fase di compilazione della domanda, il SIARL effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIARL.

Prima della presentazione della domanda, i CAA devono provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale informatizzato, sulla base della documentazione fornita dal richiedente che dovrà essere allegata alla domanda o inserita nel fascicolo aziendale, in modo tale che i dati inseriti siano gli stessi utilizzati per la compilazione della domanda.

Inoltre i CAA devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

### 9.4) Cosa allegare alla domanda

- copia del "registro di stalla"<sup>9</sup>, nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini<sup>10</sup>;

<sup>8</sup> Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 211. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

<sup>9</sup> Il registro di stalla è previsto dal DPR 317/1996

<sup>10</sup> Il registro di stalla dei bovini non è necessario perché l'ammissibilità a premio della superficie foraggiera è verificata prima del pagamento, sulla base della consistenza zootecnica media aziendale dall'inizio dell'anno

- copia del **modello 7** "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali"<sup>11</sup> (detto comunemente "**certificato di monticazione**"), rilasciato del Servizio Veterinario dell'ASL competente, per il bestiame condotto in alpeggio.
- copia del **registro di alpeggio** (a conclusione dell'attività di alpeggio).

### 9.5) Domande di modifica e comunicazioni delle cause di forza maggiore

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. entro il **31 maggio** per modificare le **superfici**<sup>12</sup>, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.

La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al **9 giugno**.

2. entro il **15 luglio** per modificare i **dati catastali**<sup>13</sup>, senza un aumento delle superfici dichiarate, oppure per una riduzione delle superfici richieste a premio;
3. entro il **10 settembre** per comunicare la **cessione dell'azienda**<sup>14</sup> o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati
- contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUA.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

#### 9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati per la presentazione non sono stati presentati i seguenti documenti:

- copia cartacea della domanda firmata dal richiedente con copia del documento di identità;
- copia del registro di stalla, nei casi richiesti;

la domanda viene rigettata e archiviata.

<sup>11</sup> Questo certificato è previsto dal d.d.u.o. 7 febbraio 2005, n. 1531, "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l'anno 2006"

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento 796/2004

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 22 e 68 del Regolamento 796/2004

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/2004

Il "modello 7", cosiddetto "certificato di monticazione", può pervenire al CAA successivamente alla presentazione della domanda, purché entro e non oltre i 10 giorni successivi al rilascio<sup>15</sup>. In mancanza, la domanda viene rigettata e archiviata.

La copia del **registro di alpeggio** deve essere presentata al CAA entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività di alpeggio.

### **9.5.2) Errori palesi**

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione Lombardia, possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>16</sup>.

### **9.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento per la misura 211 sono quelle previste dal Manuale OPR.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 72 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Il CAA invia copia della documentazione probante, per la relativa valutazione di merito:

- alla Direzione Generale Agricoltura, se la domanda riguarda superfici richieste a premio esclusivamente per la misura 211;
- ad OPR, se la domanda è relativa a superfici richieste a premio sia per la misura 211 che per il Regime di Premio Unico, altri regimi di aiuto e produzioni di qualità (Reg CE 1782/2003).

### **9.7) Controllo della ricevibilità delle domande**

I CAA effettuano il controllo della ricevibilità delle domande mediante:

- la verifica della presenza della documentazione allegata alla domanda;
- la verifica della presenza e autenticità della firma e della presenza della copia del documento di identità;
- la verifica della congruenza dei dati relativi alle superfici dichiarate in domanda con i titoli di conduzione dei terreni contenuti nel fascicolo aziendale;
- la verifica e risoluzione delle anomalie rilevate da SIARL sulla base di idonea documentazione acquisita dal richiedente.

Relativamente agli ovi-caprini e agli equini, i CAA aggiornano il dato del patrimonio zootecnico presente sul fascicolo aziendale sulla base della documentazione allegata alla domanda.

Al termine della verifica, i CAA compilano all'interno del SIARL una "check-list" di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati e al termine la stampano e la sottoscrivono. La "check-list" in originale deve essere presente nel fascicolo della domanda.

Al termine delle attività di verifica della ricevibilità, il CAA compila un prospetto riepilogativo relativo all'esecuzione delle verifiche previste dalle disposizioni attuative e dal Manuale OPR. Tale prospetto deve essere inviato alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle domande.

#### **9.7.1) Controlli di OPR sull'attività dei CAA**

L'attività svolta dai CAA è soggetta a periodici controlli a campione effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale.

## **10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**

---

<sup>15</sup> È obbligatorio avere il modello 7 prima di portare il bestiame in alpeggio.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

### 10.1) Ammissione a finanziamento dei richiedenti

La Regione Lombardia, acquisiti i prospetti riepilogativi di ricevibilità relativi all'esecuzione delle verifiche delle domande da parte dei CAA (vedi paragrafo 9.7), verifica il rispetto della normativa relativa al rispetto delle quote latte da parte del richiedente e approva, con apposito provvedimento, l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprendente<sup>17</sup>:

- le domande ammesse a pagamento;
- le domande non ammesse a pagamento;
- l'eventuale percentuale di riduzione lineare del premio in base al rapporto tra importo complessivamente richiesto e disponibilità finanziaria.

Contemporaneamente, stabilisce anche la percentuale di eventuale riduzione lineare del premio, indicata nel paragrafo 7.3.3.

### 10.2) Predisposizione degli elenchi di liquidazione

- Il pagamento alle **domande estratte nel campione** per il controllo in loco<sup>9</sup> avviene in unica soluzione solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- Il pagamento alle domande **non estratte** nel campione può essere invece effettuato in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti ovviamente le domande estratte a campione.

In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo deve essere la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.**

Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre.

#### 10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile

Per determinare la superficie foraggera sui cui liquidare l'indennità, nel caso delle aziende con allevamento, prima del pagamento verrà calcolata la consistenza zootecnica dell'azienda, sulla base dei seguenti dati:

- per i bovini: anagrafe zootecnica (consistenza zootecnica media calcolata dall'inizio dell'anno di presentazione della domanda)
- per gli ovi-caprini: anagrafe zootecnica o dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente (se più aggiornato)
- per gli equini: dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente.

L'indennità potrà essere liquidata per la superficie accertata dopo i controlli amministrativi e in loco, per cui è rispettato un carico di bestiame compreso tra 0,5 e 3 UB/ha.

Nel caso in cui il rapporto UB/ettaro superi il valore massimo (3 UB/ha) non viene concesso alcun contributo; nel caso in cui il rapporto UB/ettaro sia inferiore al valore minimo (0,5 UB/ha) viene concesso il contributo solo per la superficie che consente di raggiungere tale valore minimo.

Al fine di verificare che il carico di bestiame sia compreso tra 0,5 e 3 UB/ha può essere presa in considerazione tutta la superficie foraggera aziendale, anche se:

- posta fuori dal territorio dei comuni svantaggiati indicati nel paragrafo 20;
- costituita da superfici non ammissibili a finanziamento.

#### 10.2) Erogazione dei premi ai beneficiari

Le fasi procedurali relative al pagamento dei premi da parte di OPR comprendono:

- invio degli elenchi ad OPR;
- pagamento al beneficiario;
- comunicazione al beneficiario del pagamento;

e sono definite nel "Manuale OPR".

---

<sup>17</sup> I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

## 11) CONTROLLI A CAMPIONE

Le domande possono essere sottoposte a tre differenti controlli a campione<sup>18</sup>:

- controlli in loco: questo controllo riguarda almeno il 5% dei richiedenti;
- controlli in loco "sul rispetto della **condizionalità**": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei richiedenti.
- controlli "ex post": questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per 5 anni.

### 11.1) Controlli in loco dei beneficiari

Almeno il 5% delle domande presentate è sottoposta a controllo in loco.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla misura;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate.

Il controllo in loco, eseguito secondo le modalità previste dal Manuale operativo dei controlli redatto da OPR, comprende l'ispezione delle particelle richieste a premio per la verifica della destinazione colturale, la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili attraverso il GPS e le ortofoto dell'anno. In caso di difformità tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate durante il controllo in loco, si applicano le riduzioni e le esclusioni dal contributo Previste dal Manuale OPR.

### 11.2) Controlli sul rispetto della "condizionalità"

Almeno l'1% delle domande di pagamento è sottoposto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'infrazione.

Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità".

### 11.3) Controlli "ex post"

Questo controllo è effettuato dalle Comunità Montane e riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo. I controlli "ex post" hanno l'obiettivo di verificare il proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento percepito.

### 11.4) Estrazione dei campioni

I campioni di domande da sottoporre a controllo è estratto dall'Organismo Pagatore Regionale, secondo le modalità descritte nel "Manuale OPR".

---

<sup>18</sup> I controlli in loco sono controlli presso l'azienda agricola e si effettuano secondo quanto previsto al punto 16 Parte II del Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni dell' Organismo Pagatore Regionale.

## **12) IMPEGNI E PENALITA'**

Gli impegni **sono gli obblighi che i beneficiari devono mantenere** durante un periodo variabile a seconda del singolo impegno. Tale periodo è chiamato **"periodo di impegno"**:

Il mancato rispetto degli impegni per cause di forza maggiore<sup>19</sup> non comporta penalità o decadenza della domanda, purché il beneficiario degli aiuti informi la Comunità montana e la Regione Lombardia circa il verificarsi dell'evento con le modalità e nei tempi stabiliti dal "Manuale OPR".

Gli impegni sono:

- prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni;
- mantenimento di un adeguato carico di bestiame;
- dimostrazione dell'esercizio del pascolo in alpeggio per almeno 60 giorni.

### **12.1) Prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni**

Tutti i beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola, all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, per almeno cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della prima domanda.

L'inadempimento comporta il recupero delle indennità erogate al beneficiario, tranne il caso in cui vi sia il subentro nella conduzione aziendale a favore del coniuge, di parenti fino al 4° grado o di affini fino al 2° grado, che si impegnano formalmente a mantenere l'impegno assunto dal beneficiario.

Non costituisce inadempimento la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore, descritte nel manuale OPR.

### **12.2) Mantenimento di un adeguato carico di bestiame**

Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, tutte le imprese con allevamento devono mantenere, nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, un carico di bestiame di specie bovina, equina, ovina e caprina compreso tra 0,5 e 3 UB/ha di superficie foraggera. Il rispetto del carico di bestiame viene verificato considerando la consistenza zootecnica media annua, calcolata nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di domanda, e la superficie foraggera accertata dopo i controlli amministrativi e in loco.

Tale verifica si effettua prima del pagamento dell'eventuale anticipo dell'indennità, sulla base dei dati disponibili in tale data e a consuntivo, prima del pagamento del saldo.

### **12.3) Dimostrazione dell'esercizio del pascolo in alpeggio per almeno 60 giorni**

Nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, almeno l'80% del bestiame indicato nel modello 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" oppure, nel caso del pascolo transumante, nel "libretto per pascolo vagante"<sup>20</sup>, deve essere mantenuto in alpeggio per almeno 60 giorni.

La verifica viene effettuata in base ai dati contenuti nel "registro di alpeggio"<sup>21</sup> che il beneficiario deve compilare e mantenere aggiornato. Copia del modello 7 e del registro di alpeggio va consegnato al CAA che lo conserva per tutta la durata dell'impegno.

Il mancato rispetto del periodo minimo di alpeggio segnalato dal CAA o rilevato durante i controlli, comporta una riduzione del contributo che verrà definita sulla base dell'entità, gravità e durata dell'inadempienza nel Manuale operativo dei controlli redatto da OPR.

## **13) DECADENZE**

In presenza di irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Regione comunica la decadenza al beneficiario nel modo indicato nei paragrafi seguenti e nel "Manuale OPR".

### **13.1) Comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza**

---

<sup>19</sup> Le cause di forza maggiore sono indicate nel "Manuale OPR"

<sup>20</sup> rilasciato dal servizio veterinario competente

<sup>21</sup> Allegato A del d.d.u.o. Regione Lombardia – D. G. Sanità - n° 1531 del 07.02.2005.

Qualora l'esito del controllo sia parzialmente o totalmente negativo, la Regione Lombardia comunica al richiedente l'avvio del procedimento di decadenza, indicando le modalità per la richiesta di riesame. La comunicazione deve essere inviata al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

### **13.2) Richieste di riesame**

Il richiedente, entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dell'iter del provvedimento di decadenza da parte della Regione, può presentare a quest'ultima memorie scritte per chiedere il riesame<sup>22</sup> della pratica.

La Regione Lombardia comunica l'esito positivo o negativo del riesame entro i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

### **13.3) Provvedimento di decadenza**

La Regione emette il provvedimento di decadenza con le modalità e i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

## **14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze che sono definite dal "Manuale OPR".

L'obbligo della restituzione dei premi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, vale sempre tranne che in presenza di cause di forza maggiore.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.

## **15) RICORSI**

Contro gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli Organismi Delegati e dalla Regione Lombardia, l'interessato può presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **15.1) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità**

Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contribuente, emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità, l'interessato può presentare i seguenti ricorsi:

1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>23</sup> di decadenza. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Dopo i 90 giorni, in assenza di comunicazioni da parte della Regione, il silenzio si intende respinto per "silenzio-diniego".
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente, da presentare:
  - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza;
  - entro i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni richiamati nel punto 1, ossia da quando scatta il "silenzio-diniego";
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post**

Contro i provvedimenti di decadenza dal contribuente che prevedono il recupero delle indennità erogate, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli ex post, il soggetto interessato può presentare i seguenti ricorsi:

1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza<sup>24</sup>. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al

---

<sup>22</sup> Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

<sup>23</sup> ai sensi della l.r. 11/1998 art. 3 - comma 1 – così come modificato dalla l.r. 15/2002 - art.11 - comma 4.

<sup>24</sup> ai sensi della l.r. 11/1998 art. 3 - comma 1 – così come modificato dalla l.r. 15/2002 - art.11 - comma 4.

ricorrente. Dopo i 90 giorni, in assenza di comunicazioni da parte della Regione, il silenzio si intende respinto per "silenzio-diniego".

2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **16) SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale OPR".

## **17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## **18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, può modificare o integrare il presente bando, soprattutto per motivi legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando la data di presentazione delle domande;
- prevedendo ulteriori bandi o eliminandone alcuni;
- limitando la possibilità di presentare domanda solo per alcune tipologie di superfici.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

## **19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR**

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>25</sup> alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 1503 del 20/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

---

<sup>25</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

**20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN  
AREE SVANTAGGIATE**

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016001	BG	ADRARA SAN MARTINO
016002	BG	ADRARA SAN ROCCO
016004	BG	ALBINO
016006	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
016007	BG	ALMENNO SAN SALVATORE
016008	BG	ALZANO LOMBARDO
016012	BG	ARDESIO
016014	BG	AVERARA
016015	BG	AVIATICO
016017	BG	AZZONE
016022	BG	BEDULITA
016023	BG	BERBENNO
016025	BG	BERZO SAN FERMO
016026	BG	BIANZANO
016027	BG	BLELLO
016032	BG	BORGIO DI TERZO
016033	BG	BOSSICO
016035	BG	BRACCA
016036	BG	BRANZI
016039	BG	BREMBILLA
016041	BG	BRUMANO
016048	BG	CAMERATA CORNELLO
016050	BG	CAPIZZONE
016052	BG	CAPRINO BERGAMASCO
016056	BG	CARONA
016058	BG	CASAZZA
016060	BG	CASNIGO
016061	BG	CASSIGLIO
016064	BG	CASTIGLIONE DELLA PRESOLANA
016065	BG	CASTRO
016067	BG	CAZZANO SANT'ANDREA
016068	BG	CENATE SOPRA
016070	BG	CENE
016071	BG	CERETE
016074	BG	CISANO BERGAMASCO
016077	BG	CLUSONE
016078	BG	COLERE
016080	BG	COLZATE
016082	BG	CORNA IMAGNA
016085	BG	COSTA VALLE IMAGNA
016086	BG	COSTA VOLPINO
016088	BG	CREDARO
016090	BG	CUSIO
016092	BG	DOSSENA
016093	BG	ENDINE GAIANO
016094	BG	ENTRATICO
016099	BG	FINO DEL MONTE
016100	BG	FIORANO AL SERIO
016102	BG	FONTENO
016103	BG	FOPPOLO
016104	BG	FORESTO SPARSO
016106	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA
016107	BG	GANDELLINO
016108	BG	GANDINO
016109	BG	GANDOSSO
016110	BG	GAVERINA TERME
016111	BG	GAZZANIGA
016112	BG	GEROSA
016116	BG	GORNO
016118	BG	GROMO
016119	BG	GRONE
016121	BG	ISOLA DI FONDRA
016124	BG	LEFFE
016125	BG	LENNA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016127	BG	LOCATELLO
016128	BG	LOVERE
016130	BG	LUZZANA
016134	BG	MEZZOLDO
016136	BG	MOIO DE' CALVI
016137	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO
016144	BG	NEMBRO
016145	BG	OLMO AL BREMBO
016146	BG	OLTRE IL COLLE
016147	BG	OLTRESENDA ALTA
016148	BG	ONETA
016149	BG	ONORE
016151	BG	ORNICA
016156	BG	PALAZZAGO
016158	BG	PARRE
016159	BG	PARZANICA
016161	BG	PEIA
016162	BG	PIANICO
016163	BG	PIARIO
016164	BG	PIAZZA BREMBANA
016165	BG	PIAZZATORRE
016166	BG	PIAZZOLO
016168	BG	PONTE NOSSA
016169	BG	PONTERANICA
016171	BG	PONTIDA
016173	BG	PRADALUNGA
016174	BG	PREDORE
016175	BG	PREMOLO
016178	BG	RANICA
016179	BG	RANZANICO
016180	BG	RIVA DI SOLTÒ
016182	BG	ROGNO
016184	BG	RONCOBELLO
016185	BG	RONCOLA
016186	BG	ROTA D'IMAGNA
016187	BG	ROVETTA
016188	BG	SAN GIOVANNI BIANCO
016190	BG	SAN PELLEGRINO TERME
016191	BG	SANTA BRIGIDA
016192	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA
016193	BG	SARNICO
016195	BG	SCHILPARIO
016196	BG	SEDRINA
016197	BG	SELVINO
016199	BG	SERINA
016200	BG	SOLTÒ COLLINA
016201	BG	SONGAVAZZO
016202	BG	SORISOLE
016204	BG	SOVERE
016205	BG	SPINONE AL LAGO
016208	BG	STROZZA
016210	BG	TALEGGIO
016211	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA
016218	BG	TRESCORE BALNEARIO
016221	BG	UBIALE CLANEZZO
016223	BG	VALBONDIONE
016225	BG	VALGOGLIO
016226	BG	VALLEVE
016227	BG	VALNEGRA
016228	BG	VALSECCA
016229	BG	VALTORTA
016230	BG	VEDESETA
016234	BG	VERTOVA
016235	BG	VIADANICA
016236	BG	VIGANO SAN MARTINO
016237	BG	VIGOLO
016239	BG	VILLA D'ALME'
016240	BG	VILLA DI SERIO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016241	BG	VILLA D'OGNA
016242	BG	VILLONGO
016243	BG	VILMINORE DI SCALVE
016244	BG	ZANDOBBIO
016246	BG	ZOGNO
016247	BG	COSTA DI SERINA
016248	BG	ALGUA
016249	BG	CORNALBA
017003	BS	AGNOSINE
017005	BS	ANFO
017006	BS	ANGOLO TERME
017007	BS	ARTOGNE
017010	BS	BAGOLINO
017012	BS	BARGHE
017016	BS	BERZO DEMO
017017	BS	BERZO INFERIORE
017018	BS	BIENNO
017019	BS	BIONE
017022	BS	BORNO
017023	BS	BOTTICINO
017024	BS	BOVEGNO
017025	BS	BOVEZZO
017027	BS	BRAONE
017028	BS	BRENO
017030	BS	BRIONE
017031	BS	CAINO
017035	BS	CAPO DI PONTE
017036	BS	CAPOVALLE
017044	BS	CASTO
017047	BS	CEDEGOLO
017049	BS	CERVENO
017050	BS	CETO
017051	BS	CEVO
017054	BS	CIMBERGO
017055	BS	CIVIDATE CAMUNO
017058	BS	COLLIO
017061	BS	CONCESIO
017063	BS	CORTENO GOLGI
017065	BS	DARFO BOARIO TERME
017068	BS	EDOLO
017070	BS	ESINE
017074	BS	GARDONE RIVIERA
017075	BS	GARDONE VALTROMPIA
017076	BS	GARGNANO
017077	BS	GAVARDO
017079	BS	GIANICO
017081	BS	GUSSAGO
017082	BS	IDRO
017083	BS	INCLUDINE
017084	BS	IRMA
017085	BS	ISEO
017087	BS	LAVENONE
017089	BS	LIMONE SUL GARDA
017090	BS	LODRINO
017094	BS	LOSINE
017095	BS	LOZIO
017096	BS	LUMEZZANE
017098	BS	MAGASA
017100	BS	MALEGNO
017101	BS	MALONNO
017104	BS	MARCHENO
017105	BS	MARMENTINO
017106	BS	MARONE
017110	BS	MONNO
017111	BS	MONTE ISOLA
017112	BS	MONTICELLI BRUSATI
017115	BS	MURA
017117	BS	NAVE
017118	BS	NIARDO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
017121	BS	ODOLO
017123	BS	OME
017124	BS	ONO SAN PIETRO
017128	BS	OSSIMO
017131	BS	PAISCO LOVENO
017132	BS	PAITONE
017135	BS	PASPARDO
017139	BS	PERTICA ALTA
017140	BS	PERTICA BASSA
017141	BS	PEZZAZE
017142	BS	PIAN CAMUNO
017143	BS	PISOGNE
017144	BS	POLAVENO
017148	BS	PONTE DI LEGNO
017153	BS	PRESEGLIE
017154	BS	PRESTINE
017157	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA
017164	BS	ROE' VOLCIANO
017168	BS	SABBIO CHIESE
017169	BS	SALE MARASINO
017170	BS	SALO'
017174	BS	SAREZZO
017175	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO
017176	BS	SELLERO
017178	BS	SERLE
017181	BS	SONICO
017182	BS	SULZANO
017183	BS	TAVERNOLE SUL MELLA
017184	BS	TEMU'
017185	BS	TIGNALE
017187	BS	TOSCOLANO MADERNO
017189	BS	TREMOSINE
017191	BS	TREVISO BRESCIANO
017193	BS	VALLIO
017194	BS	VALVESTINO
017197	BS	VESTONE
017198	BS	VEZZA D'OGLIO
017199	BS	VILLA CARCINA
017201	BS	VILLANUOVA SUL CLISI
017202	BS	VIONE
017204	BS	VOBARNO
017205	BS	ZONE
017206	BS	PIANCOGNO
013003	CO	ALBAVILLA
013004	CO	ALBESE CON CASSANO
013011	CO	ARGEGNO
013013	CO	ASSO
013015	CO	BARNI
013019	CO	BELLAGIO
013021	CO	BENE LARIO
013025	CO	BLESSAGNO
013026	CO	BLEVIO
013030	CO	BRIENNO
013032	CO	BRUNATE
013037	CO	CAGLIO
013042	CO	CANZO
013044	CO	CARATE URIO
013047	CO	CARLAZZO
013050	CO	CASASCO D'INTELVI
013052	CO	CASLINO D'ERBA
013060	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI
013062	CO	CAVARGNA
013063	CO	CERANO D'INTELVI
013065	CO	CERNOBBIO
013070	CO	CIVENNA
013071	CO	CLAINO CON OSTENO
013074	CO	COLONNO
013075	CO	COMO
013076	CO	CONSIGLIO DI RUMO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
013077	CO	CORRIDO
013083	CO	CREMIA
013085	CO	CUSINO
013087	CO	DIZZASCO
013089	CO	DOMASO
013090	CO	DONGO
013092	CO	DOSSO DEL LIRO
013095	CO	ERBA
013097	CO	EUPILIO
013098	CO	FAGGETO LARIO
013106	CO	GARZENO
013107	CO	GERA LARIO
013108	CO	GERMASINO
013111	CO	GRANDOLA ED UNITI
013112	CO	GRAVEDONA
013113	CO	GRIANTE
013119	CO	LAGLIO
013120	CO	LAINO
013122	CO	LANZO D'INTELVI
013123	CO	LASNIGO
013125	CO	LENNO
013126	CO	LEZZENO
013130	CO	LIVO
013134	CO	LONGONE AL SEGRINO
013139	CO	MAGREGLIO
013145	CO	MENAGGIO
013148	CO	MEZZEGRA
013152	CO	MOLTRASIO
013155	CO	MONTEMEZZO
013160	CO	MUSSO
013161	CO	NESSO
013172	CO	OSSUCCIO
013178	CO	PEGLIO
013179	CO	PELLIO INTELVI
013183	CO	PIANELLO DEL LARIO
013184	CO	PIGRA
013185	CO	PLESIO
013186	CO	POGNANA LARIO
013187	CO	PONNA
013188	CO	PONTE LAMBRO
013189	CO	PORLEZZA
013192	CO	PROSERPIO
013193	CO	PUSIANO
013194	CO	RAMPONIO VERNA
013195	CO	REZZAGO
013203	CO	SALA COMACINA
013204	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
013205	CO	SAN FEDELE INTELVI
013207	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
013208	CO	SANT'ABBONDIO
013210	CO	SANTA MARIA REZZONICO
013211	CO	SCHIGNANO
013216	CO	SORICO
013217	CO	SORMANO
013218	CO	STAZZONA
013222	CO	TAVERNERIO
013223	CO	TORNO
013225	CO	TREMEZZO
013226	CO	TREZZONE
013229	CO	VALBRONA
013233	CO	VAL REZZO
013234	CO	VALSOLDA
013236	CO	VELESO
013239	CO	VERCANA
013246	CO	ZELBIO
097001	LC	ABBADIA LARIANA
097004	LC	BALLABIO
097007	LC	BARZIO
097008	LC	BELLANO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
097013	LC	CALOLZIOCORTE
097014	LC	CARENNO
097015	LC	CASARGO
097018	LC	CASSINA VALSASSINA
097021	LC	CESANA BRIANZA
097022	LC	CIVATE
097023	LC	COLICO
097024	LC	COLLE BRIANZA
097025	LC	CORTENOVA
097027	LC	CRANDOLA VALSASSINA
097029	LC	CREMENO
097030	LC	DERVIO
097032	LC	DORIO
097033	LC	ELLO
097034	LC	ERVE
097035	LC	ESINO LARIO
097036	LC	GALBIATE
097038	LC	GARLATE
097040	LC	INTROBIO
097041	LC	INTROZZO
097042	LC	LECCO
097043	LC	LIERNA
097045	LC	MALGRATE
097046	LC	MANDELLO DEL LARIO
097047	LC	MARGNO
097050	LC	MOGGIO
097052	LC	MONTE MARENZO
097055	LC	MORTERONE
097059	LC	OLGINATE
097060	LC	OLIVETO LARIO
097063	LC	PAGNONA
097064	LC	PARLASCO
097065	LC	PASTURO
097067	LC	PERLEDO
097068	LC	PESCATE
097069	LC	PREMANA
097070	LC	PRIMALUNA
097077	LC	SUEGLIO
097078	LC	SUELLO
097079	LC	TACENO
097080	LC	TORRE DE' BUSI
097081	LC	TREMENICO
097082	LC	VALGREGHENTINO
097083	LC	VALMADRERA
097084	LC	VARENNA
097085	LC	VENDROGNO
097086	LC	VERCURAGO
097089	LC	VESTRENO
018007	PV	BAGNARIA
018016	PV	BORGO PRIOLO
018017	PV	BORGORATTO MORMOROLO
018021	PV	BRALLO DI PREGOLA
018028	PV	CANEVINO
018042	PV	CECIMA
018064	PV	FORTUNAGO
018073	PV	GODIASCO
018074	PV	GOLFERENZO
018089	PV	MENCONICO
018094	PV	MONTALTO PAVESE
018098	PV	MONTESEGALE
018117	PV	PONTE NIZZA
018126	PV	ROCCA SUSELLA
018128	PV	ROMAGNESE
018132	PV	RUINO
018142	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
018166	PV	VAL DI NIZZA
018170	PV	VALVERDE
018171	PV	VARZI
018183	PV	VOLPARA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
018184	PV	ZAVATTARELLO
014001	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO
014002	SO	ALBOSAGGIA
014003	SO	ANDALO VALTELLINO
014004	SO	APRICA
014005	SO	ARDENNO
014006	SO	BEMA
014007	SO	BERBENNO DI VALTELLINA
014008	SO	BIANZONE
014009	SO	BORMIO
014010	SO	BUGLIO IN MONTE
014011	SO	CAIOLO
014012	SO	CAMPODOLCINO
014013	SO	CASPOGGIO
014014	SO	CASTELLO DELL'ACQUA
014015	SO	CASTIONE ANDEVENNO
014016	SO	CEDRASCO
014017	SO	CERCINO
014018	SO	CHIAVENNA
014019	SO	CHIESA IN VALMALENCO
014020	SO	CHIURO
014021	SO	CINO
014022	SO	CIVO
014023	SO	COLORINA
014024	SO	COSIO VALTELLINO
014025	SO	DAZIO
014026	SO	DELEBIO
014027	SO	DUBINO
014028	SO	FAEDO VALTELLINO
014029	SO	FORCOLA
014030	SO	FUSINE
014031	SO	GEROLA ALTA
014032	SO	GORDONA
014033	SO	GROSIO
014034	SO	GROSOTTO
014035	SO	MADESIMO
014036	SO	LANZADA
014037	SO	LIVIGNO
014038	SO	LOVERO
014039	SO	MANTELLIO
014040	SO	MAZZO DI VALTELLINA
014041	SO	MELLO
014042	SO	MENAROLA
014043	SO	MESE
014044	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA
014045	SO	MORBEGNO
014046	SO	NOVATE MEZZOLA
014047	SO	PEDESINA
014048	SO	PIANTEDO
014049	SO	PIATEDA
014050	SO	PIURO
014051	SO	POGGIRIDENTI
014052	SO	PONTE IN VALTELLINA
014053	SO	POSTALESIO
014054	SO	PRATA CAMPORACCIO
014055	SO	RASURA
014056	SO	ROGOLO
014057	SO	SAMOLACO
014058	SO	SAN GIACOMO FILIPPO
014059	SO	SERNIO
014060	SO	SONDALO
014061	SO	SONDRIO
014062	SO	SPRIANA
014063	SO	TALAMONA
014064	SO	TARTANO
014065	SO	TEGLIO
014066	SO	TIRANO
014067	SO	TORRE DI SANTA MARIA
014068	SO	TOVO DI SANT'AGATA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
014069	SO	TRAONA
014070	SO	TRESIVIO
014071	SO	VALDIDENTRO
014072	SO	VALDISOTTO
014073	SO	VALFURVA
014074	SO	VAL MASINO
014075	SO	VERCEIA
014076	SO	VERVIO
014077	SO	VILLA DI CHIAVENNA
014078	SO	VILLA DI TIRANO
012001	VA	AGRA
012004	VA	ARCISATE
012007	VA	AZZIO
012008	VA	BARASSO
012010	VA	BEDERO VALCUVIA
012011	VA	BESANO
012015	VA	BISUSCHIO
012019	VA	BRENTA
012020	VA	BREZZO DI BEDERO
012021	VA	BRINZIO
012022	VA	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
012024	VA	BRUSIMPIANO
012027	VA	CADEGLIANO-VICONAGO
012030	VA	CANTELLO
012037	VA	CASALZUIGNO
012041	VA	CASSANO VALCUVIA
012043	VA	CASTELLO CABIAGLIO
012045	VA	CASTELVECCANA
012051	VA	CITTIGLIO
012052	VA	CLIVIO
012053	VA	COCQUIO-TREVISAGO
012055	VA	COMERIO
012056	VA	CREMENAGA
012058	VA	CUASSO AL MONTE
012059	VA	CUGLIATE-FABIASCO
012060	VA	CUNARDO
012061	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO
012062	VA	CUVEGLIO
012063	VA	CUVIO
012065	VA	DUMENZA
012066	VA	DUNO
012069	VA	FERRERA DI VARESE
012072	VA	GAVIRATE
012074	VA	GEMONIO
012076	VA	GERMIGNAGA
012081	VA	GRANTOLA
012083	VA	INDUNO OLONA
012086	VA	LAVENA-PONTE TRESA
012087	VA	LAVENO-MOMBELLO
012092	VA	LUINO
012093	VA	LUVINATE
012094	VA	MACCAGNO
012097	VA	MARCHIROLO
012099	VA	MARZIO
012100	VA	MASCIAGO PRIMO
012102	VA	MESENZANA
012103	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
012110	VA	ORINO
012112	VA	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M
012113	VA	PORTO CERESIO
012114	VA	PORTO VALTRAVAGLIA
012115	VA	RANCIO VALCUVIA
012117	VA	SALTRIO
012129	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE
012131	VA	VALGANNA
012133	VA	VARESE
012135	VA	VEDDASCA
012139	VA	VIGGIU'